

Avv. Walter Zidarich

Via Pier Luigi da Palestrina 8, 34133 - Trieste

e-mail: zidarich@tiscali.it - p.e.c. walter.zidarich@pectriesteavvocati.it

ALLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE CIVILE

RICORSO PER REVOCAZIONE

ex art. 391-bis c.p.c.

dell'ordinanza della Prima Sezione n. 8671/2026 d.d. 16.12.2025

[SG/2026/LC/WS-I-Cass-it]

Proposto da:

1) International Provisional Representative of the Free Territory of Trieste – I.P.R. F.T.T. [*Rappresentanza Internazionale Provvisoria del Territorio Libero di Trieste – Začasno Mednarodno Predstavništvo Svobodnega Tržaškega Ozemlja – Provisorische Internationale Vertretung des Freien Territoriums Triest*] quale soggetto giuridico delegato a rappresentare e difendere in ogni sede istituzionale, diplomatica e giudiziaria i diritti e gli interessi legittimi di cittadini di diritto, di residenti, di imprese e di organizzazioni del Free Territory of Trieste e di altri Stati (C.F. 90157930323), costituita nel presente giudizio in persona del suo Segretario Generale e legale rappresentante Paolo G. Parovel (C.F. PRVPLA44H19L424C), nato a Trieste il 19.6.1944, rappresentata e difesa come da procura speciale stesa in calce al presente atto dall'avv. Walter Zidarich con studio in Trieste, via Pier Luigi da Palestrina 8, (C. F. ZDRWTR50P22L424L), e presso il medesimo elettivamente domiciliata, con notificazioni e comunicazioni inerenti la presente causa da trasmettere a mezzo p.e.c. a: walter.zidarich@pectriesteavvocati.it

2) Paolo G. Parovel, nato a Trieste il 19.6.1944, che si costituisce nel presente giudizio anche in proprio per sé, eredi ed aventi causa, avendovi diritto ed interesse legittimo come cittadino di diritto dell'attuale Free Territory of Trieste al quale è stata attribuita d'ufficio anche la cittadinanza italiana e sono stati imposti gli obblighi fiscali della Repubblica Italiana, con il numero di codice fiscale PRVPLA44H19L424C, anche per le attività d'impresa registrate dal 1972 presso la Camera di Commercio, Industria ed Agricoltura di Trieste e per l'attività giornalistica per la quale è iscritto dal 1979 all'Ordine dei Giornalisti italiano, rappresentato e difeso come da procura speciale stesa in calce al presente atto dall'avv. Walter Zidarich con studio in Trieste, via Pier Luigi da Palestrina 8, (C. F. ZDRWTR50P22L424L), e presso il medesimo elettivamente domiciliata, con notificazioni e comunicazioni inerenti la presente causa da trasmettere a mezzo p.e.c. a: walter.zidarich@pectriesteavvocati.it

3) Movimento Trieste Libera (C.F. 90132610321) con sede in piazza della Borsa 7, Trieste in persona del Presidente e Legale rappresentante *pro tempore* Roberto Giurastante, nato a Trieste il 24.03.1965 (C.F. GRSRRT65C24L424Z), rappresentato e difeso come da procura speciale stesa in calce al presente atto dall'avv. Walter Zidarich con studio in Trieste, via Pier Luigi da Palestrina 8, (C. F. ZDRWTR50P22L424L), e presso il medesimo elettivamente domiciliato, con notificazioni e comunicazioni inerenti la presente causa da trasmettere a mezzo p.e.c. a: walter.zidarich@pectriesteavvocati.it

nonché per le seguenti 238 persone fisiche e giuridiche appellanti con delega autenticata in atti alla I.P.R. F.T.T., tutte rappresentate e difese come da procura speciale stesa in calce al presente atto dall'avv. Walter Zidarich con studio in Trieste, via Pier Luigi da Palestrina 8, (C. F. ZDRWTR50P22L424L), e presso il medesimo elettivamente domiciliato, con notificazioni e comunicazioni inerenti la presente causa da trasmettere a mezzo p.e.c. a: walter.zidarich@pectriesteavvocati.it

[Omissis: i nomi di 238 ricorrenti]

- **Ricorrenti**

nei confronti di:

1) il Governo italiano, (C.F. 80188230587), in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri in carica *pro tempore*, con sede legale in piazza Colonna 370, Pal. Chigi – 00187 Roma – presidente@pec.governo.it, difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato di Roma e presso la stessa elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, nella funzione di Governo della Repubblica Italiana e per i poteri e gli obblighi di cui all'art. 120 secondo comma Cost., nonché nella funzione di Governo sub-amministratore civile provvisorio del Free Territory of Trieste, per i poteri e gli obblighi conseguenti;

2) il Commissariato del Governo nella Regione Friuli Venezia Giulia, (C.F. 80016870323), in persona del Commissario in carica *pro tempore*, con sede legale in piazza dell'Unità 8 - 34121 Trieste, commissariato.fvg@mailbox.governo.it, difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato di Roma e presso la stessa elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, per i poteri e gli obblighi di cui al DPR 27 ottobre 1954 (s.n.) ed alla L.cost. n. 1/1963, art. 70;

3) la Prefettura di Trieste – Ufficio territoriale del Governo, (C.F. 80017390321), in persona del Prefetto in carica *pro tempore*, con sede legale in piazza dell'Unità 8 - 34121 Trieste, protocollo.prefts@pec.interno.it, difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato di Roma e presso la stessa elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, per i poteri e gli obblighi di cui al DPR 27 ottobre 1954 (s.n.) ed alla L.cost. n. 1/1963, art. 70;

4) il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, (C.F. 97532760580), in persona del Ministro in carica *pro tempore*, con sede legale in piazzale Porta Pia 1 – 00198 Roma, m_inf@pec.mit.gov.it, difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato di Roma e presso la stessa elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, per i poteri e gli obblighi di nomina del Presidente dell'Autorità Portuale di Trieste e di indirizzo, vigilanza e controllo sulla sua gestione anche contabile e finanziaria, di cui alla L. n. 84/1994 e successive modificazioni;

5) l'Autorità Portuale di Trieste, ora “Autorità Portuale di Sistema del Mare Adriatico Orientale”, (C.F. 00050540327), in persona del Presidente o Commissario in

carica pro tempore, con sede legale in via Karl Ludwig von Bruck – 34143 Trieste, pec@cert.porto.trieste.it, difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato di Roma e presso la stessa elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12 (e contumace nel giudizio di primo grado malgrado regolarità delle notifiche), per i poteri e gli obblighi di cui alla L. n. 84/1994 e successive modificazioni, nonché all'art. 1, comma 619 della L. 190/2014 e successive modificazioni;

6) il Ministero dell'Economia e delle Finanze, (C.F. 80415740580) in persona del

Ministro in carica pro tempore, con sede legale in via XX Settembre 97 - 00187 Roma – mef@pec.mef.gov.it, difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato di Roma e presso la stessa elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, per i poteri e gli obblighi di indirizzo, vigilanza e controllo sulla gestione anche contabile e finanziaria dell'Autorità Portuale di Trieste di cui alla L. n. 84/1994 e successive modificazioni nonché sull'operato dell'Agenzia del Demanio;

7) l'Agenzia del Demanio, (C.F. 0634098100), ente pubblico economico del Ministero

dell'Economia e delle Finanze, in persona del Direttore in carica pro tempore, con sede legale in via Barberini 38 - 00187 Roma agenziaedemanio@pce.agenziaedemanio.it, difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato di Roma e presso la stessa elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12; per il suo ruolo di gestore dei beni appartenenti al Demanio, incluso il Demanio marittimo, dell'attuale Free Territory of Trieste sub-affidato all'amministrazione civile provvisoria del Governo italiano;

8) la Regione Friuli Venezia Giulia, (C.F. 80014930327), in persona del Presidente in

carica pro tempore, con sede legale in piazza dell'Unità 1 - 34121 Trieste, regione.friuliveneziagiulia@certregione.fvg.it, difesa dall'Avvocatura Regionale ed elettivamente domiciliata presso l'avv. Beatrice Croppo, per i poteri e gli obblighi di cui alla L.cost. n. 1/1963, art. 70;

9) il Comune di Trieste, (C.F. 00210240321), in persona del Sindaco o Commissario in

carica pro tempore, con sede legale in piazza dell'Unità 4 - 34121 Trieste, comune.trieste@certgov.fvg.it, difeso dall'Avvocatura Comunale ed elettivamente domiciliato presso l'avv. Sara De Biaggi, per i poteri e gli obblighi di cui all'art. 1, comma 619 della L. 190/2014 e successive modificazioni, ed altri.

10) la Banca di Cividale s.p.a., (C.F. 00249360306 P.IVA 03179070218), con sede in

Cividale del Friuli (UD) 33043, via sen. Guglielmo Pelizzo 8-1, segreteria@cert.civibank.it, in persona del Direttore Generale Luca Cristoforetti (C.F. CRSLCU67M16H612Y), rappresentata e difesa dall'avv. Elena Predonzani (C.F. PRDLNE64E58L424P) e dall'avv. Fabrizia Balestra (C.F. BLSFRZ64D60L781A), ed elettivamente domiciliata presso lo studio delle stesse in Trieste, Galleria Protti n. 2, intervenuta nel giudizio ex art 105, secondo comma c.p.c. con comparsa dd. 20.06.2020.

- Convenuti appellati -

Provvedimento impugnato: ordinanza Prima Sezione civile n. 8671/2026 d.d. 16.12.2025 nel procedimento R.G. n. 23267/2024 (ud. 16.12.2025), pubblicata il 07.04.2026 e ad oggi non notificata.

Oggetto: accertamento dello *status* giuridico del Porto Franco internazionale di Trieste - ineseguibilità giuridica di provvedimenti normativi ed amministrativi assunti in violazione di obblighi internazionali e diritti - ineseguibilità giuridica di accordi illegittimi a favore della Repubblica Popolare Cinese.

Scadenza del termine di ricorso per revocazione: 07.10.2026.

1. La domanda di causa.

Con la presente causa civile i 238 ricorrenti (organizzazioni, cittadini, residenti ed imprese di Trieste e di altri Stati) chiedono al giudice italiano ordinario di accertare la vigenza di alcune Convenzioni internazionali (Trattati ed Accordi) alle quali l'Italia ha aderito ed ha dato perciò esecuzione nel proprio ordinamento con leggi dello Stato che hanno prevalenza costituzionale sulle altre sue leggi in vigore.

In subordine all'esito di tale accertamento, i ricorrenti chiedono al giudice di dichiarare l'ineseguibilità giuridica di alcuni provvedimenti assunti da Autorità italiane in violazione di obblighi internazionali e diritti stabiliti da quelle Convenzioni divenute leggi prevalenti dello Stato.

Si tratta in particolare di obblighi e diritti che riguardano lo status giuridico di Trieste e del suo Porto Franco internazionale, ai quali hanno perciò interesse legittimo sia la popolazione e le imprese di Trieste, sia gli altri Stati e le loro imprese, Italia inclusa.

Il caso non è dunque una disputa locale, ed il suo esito ha anche rilevanza strategica diretta, poiché, come si constata negli atti di causa, tra le violazioni contestate vi sono anche accordi portuali illegittimi a favore di imprese di Stato della Repubblica Popolare Cinese.

2. Le decisioni impugunate.

Con la sentenza n. 328/2024, impugnata per cassazione, i giudici della Corte d'Appello di Trieste, come già il giudice di primo grado, hanno rifiutato di eseguire l'azione di accertamento dichiarando difetto assoluto di giurisdizione di ogni giudice italiano sulla domanda di causa, affermando che non spetta all'autorità giudiziaria il sindacato sul modo in cui lo Stato esplica le proprie funzioni sovrane.

Per quanto riguarda la parte decisoria della domanda di causa, i giudici d'appello hanno perciò omesso anche l'esame dei 50 documenti depositati a prova della fondatezza delle richieste dei ricorrenti, omettendo così anche di pronunciarsi su quelle prove e condannandoli punitivamente a spese di giudizio aggravate.

L'asserito difetto assoluto di giurisdizione è perciò l'unico supporto logico dell'intero impianto della sentenza d'appello impugnata per cassazione che è stata confermata, con ulteriore punizione economica dei ricorrenti, dall'ordinanza n. 8671/2026 della quale si chiede qui revocazione.

La Corte d'Appello ha inoltre dichiarato di avere dedotto autonomamente quelle tesi sul difetto assoluto di giurisdizione, senza avvalersi di una precedente pronuncia delle Sezioni Unite.

Il ricorso per cassazione iscritto a ruolo l'8 novembre 2024 sub R.G. 23267/2024 è stato assegnato alla Prima Sezione civile della Suprema Corte che in data 28.02.2025 ha formulato ai ricorrenti una proposta di rinuncia al ricorso ex art. 380-*bis* (*"Procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati"*) notificata loro in data 03.03.2025.

In questo modo la Corte anticipa ai ricorrenti i motivi di una propria sentenza di rigetto e minaccia di condannarli a spese di giudizio maggiorate se insisteranno a chiedere la pronuncia della decisione.

La pronuncia avverrà comunque con un'unica udienza in camera di consiglio, cioè a porte chiuse, per la quale le parti potranno soltanto presentare una memoria sino a 10 giorni prima.

I ricorrenti hanno perciò rifiutato tale proposta facendo anche notare alla Corte le implicazioni internazionali della materia di causa.

In data 04.12.2025 i ricorrenti hanno depositato la memoria unica autorizzata, con la quale hanno introdotto ritualmente nel giudizio due fatti nuovi decisivi intervenuti ed hanno precisato le proprie ragioni e confermato le proprie richieste.

L'udienza in camera di consiglio si è tenuta il 16.12.2025, ma la Corte ha depositato la decisione soltanto dopo 3 mesi e 26 giorni, in data 07.04.2026, benché abbia replicato quella già anticipata ai ricorrenti il 03.03.2025 per indurli a rinunciare al ricorso ed abbia ignorato completamente i nuovi fatti decisivi ivi intervenuti e ritualmente introdotti nel giudizio.

Si tratta infatti dell'ordinanza n. 8671/2026 d.d. 16.12.2025 depositata il 07.04.2026 e mai notificata, qui impugnata per revocazione.

3. Errori di fatto revocatori.

Esaminati gli atti di causa, i ricorrenti eccepiscono i seguenti errori di fatto revocatori principali.

3.1. Omessa percezione e considerazione dell'intervento di due fatti nuovi decisivi sopravvenuti, benché fossero stati direttamente e validamente introdotti e documentati nel giudizio con evidenza ed efficacia immediate.

3.1.1. Nuova pronuncia vincolante delle Sezioni Unite sulla giurisdizione.

È accaduto che in pendenza del ricorso per cassazione le Sezioni Unite della Suprema Corte si sono pronunciate in materia di giurisdizione affrontando su diversa fattispecie (obblighi internazionali di soccorso in mare) le stesse tesi sostenute da quei giudici d'appello sull'esecuzione da parte del giudice ordinario italiano di obblighi internazionali dello Stato.

Si tratta dell'ordinanza delle S.U. n. 17687/2024 d.d. 18.02.2025, pubblicata il 06.03.2025, che demolisce completamente quelle tesi confermando la piena giurisdizione del giudice italiano ordinario in materia di cognizione ed esecuzione di obblighi internazionali dello Stato.

Come noto, l'art. 59, n. 1 secondo comma della legge italiana n. 69/2009 ha stabilito che le pronunce delle Sezioni Unite in materia di giurisdizione sono vincolanti per ogni giudice e per le parti anche in altro processo.

Per questi motivi quella pronuncia era ed è un fatto nuovo intervenuto che ha valore decisivo prevalente anche ai fini della presente causa.

Come tale, i ricorrenti hanno perciò provveduto ad introdurlo ritualmente e validamente nel giudizio pendente con l'unica memoria ivi autorizzata ex art. 380-*bis*.1 c.p.c. depositata il 4 dicembre 2025, ove alle pagine 4 - 6 ne hanno data col massimo rilievo notizia e descrizione compiuta ed accurata in ottemperanza al disposto dell'art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

La Sezione semplice avrebbe così potuto conoscere direttamente ed efficacemente dagli atti di causa la sopravvenienza decisiva di quella nuova pronuncia vincolante delle Sezioni Unite e rilevare anche d'ufficio che essa precludeva ogni conferma della sentenza di difetto assoluto di giurisdizione impugnata.

È invece avvenuto che per evidente errore di percezione l'ordinanza della quale si chiede qui revocazione ha ignorato completamente la sopravvenienza di quel nuovo fatto decisivo intervenuto, benché fosse divenuto validamente, immediatamente e compiutamente rilevabile dagli atti di causa.

Non vi è quindi ragionevole dubbio che si tratti di un errore di fatto decisivo che travolge di per sé l'intera ordinanza della quale si chiede ora perciò revocazione.

A conferma di tale rilevanza del fatto intervenuto non percepito dalla Corte, trascriviamo qui parte significativa di quanto era stato evidenziato su tale nuova pronuncia delle S.U. nella memoria depositata:

1. Giurisdizione.

La proposta di definizione del giudizio prevedeva la conferma integrale, con ulteriori aggravii di spese, della sentenza impugnata con la quale la Corte d'Appello di Trieste ha a sua volta confermato integralmente, con aggravii di spese, la sentenza appellata del giudice di primo grado, che aveva così deciso:

1) *“dichiara il difetto di giurisdizione dell’organo adito con riferimento all’azione proposta.”*

2) *“condanna gli attori e gli intervenienti alla rifusione delle spese di lite (omissis).”*

Si tratta di una pronuncia che dichiara difetto assoluto di giurisdizione non solo del giudice adito, ma di qualsiasi giudice italiano sulla domanda di causa, affermando *“impossibilità di esercitare la potestà giurisdizionale con invasione della sfera attributiva di altri poteri dello Stato o di altri ordinamenti dotati di autonomia, in controversie direttamente involgenti attribuzioni pubbliche di questo tipo, come tali neppure astrattamente suscettibili di dar luogo a un intervento del giudice”* e che *“tale impostazione del giudizio renda ultroneo l’esame di tutte le ulteriori questioni proposte.”*

La conferma di tale dichiarazione di difetto assoluto di giurisdizione sulla domanda della presente causa è ora preclusa ex lege dalla sopravvenuta opposta decisione sulla giurisdizione resa dalle Sezioni Unite Civili della Cassazione, con Ordinanza n. 17687/2024 del 18.02.2025, divenuta come tale vincolante per ogni giudice e per le parti anche in altro processo (art. 59, n. 1 secondo comma, della legge n. 69/2009).

La conseguente impossibilità di riproporre e di confermare la suddetta dichiarazione di difetto assoluto di giurisdizione sulla domanda di causa e la connessa condanna alle spese è quindi idonea e sufficiente a travolgere interamente la sentenza qui impugnata per cassazione, rendendo ultroneo l'esame di tutte le ulteriori questioni proposte a tal fine.

Rimanendo così definitivamente consolidata per tale nuovo fatto decisivo la richiesta di cassazione con rinvio della sentenza impugnata affinché la Corte territoriale adempia all’azione di accertamento delle leggi il cui esito è il presupposto giuridico necessario di ogni decisione di merito sulla domanda di causa.

La presente causa chiede infatti al giudice italiano l'accertamento giudiziale della vigenza, prevalenza costituzionale ed efficacia di leggi dell'ordinamento italiano che danno esecuzione a Convenzioni internazionali (Trattati ed altre forme di Accordi) cui l'Italia ha aderito, e della conseguente ineseguibilità di provvedimenti normativi di autorità politiche ed amministrative italiane adottati in violazione di obblighi internazionali stabiliti da quelle leggi e di diritti ed interessi legittimi dei ricorrenti, e ciò previa richiesta motivata di sospensione cautelare dell'esecutività di alcuni dei provvedimenti suddetti.

Con l'Ordinanza n. 17687/2024 del 18.02.2025 le Sezioni Unite civili della Suprema Corte di Cassazione italiana hanno confermato la piena giurisdizione dei giudici italiani sulle violazioni di obblighi internazionali dell'Italia commesse da autorità politiche ed amministrative italiane a danno di diritti ed interessi legittimi di terzi, e sulle responsabilità conseguenti.

Con la suddetta Ordinanza le Sezioni Unite hanno stabilito in particolare quanto segue:

a) sulla prevalenza costituzionale inderogabile degli obblighi internazionali dello Stato nella gerarchia delle fonti del diritto, in quanto stabiliti da Convenzioni internazionali (Trattati ed altre forme di Accordi) alle quali l'Italia ha aderito:

«le Convenzioni internazionali cui l'Italia ha aderito, costituiscono, [...] un limite alla potestà legislativa dello Stato e, in base agli artt. 10, 11 e 117 della Costituzione, non possono costituire oggetto di deroga sulla base di scelte e valutazioni discrezionali dell'autorità politica, poiché assumono, in base al principio "pacta sunt servanda", un rango gerarchico superiore rispetto alla disciplina interna».

Ne consegue, tra altro, che ogni provvedimento legislativo od amministrativo assunto in violazione di obblighi internazionali dello Stato risulterà vigente sino ad abrogazione, ma giuridicamente ineseguibile per conflitto normativo con disposizioni inderogabili sovraordinate nella gerarchia costituzionale delle fonti del diritto.

b) sulla natura delle azioni e dei provvedimenti del Governo assoggettabili al sindacato indipendente del potere giudiziario:

«L'azione del Governo, ancorché motivata da ragioni politiche, non può mai ritenersi sottratta al sindacato giurisdizionale quando si ponga al di fuori dei limiti che la Costituzione e la legge gli impongono».

Ne consegue che anche il giudice non può ritenersi sottratto all'obbligo di esercitare il sindacato giurisdizionale su decisioni del potere politico che violino i limiti della Costituzione e della legge dello Stato;

c) sulla funzione costituzionale dell'esercizio della giurisdizione quale condizione fondamentale necessaria dello Stato di diritto:

«Giurisdizione va intesa come "potere che la legge assegna e che è conforme a Costituzione che sia assegnato ai giudici perché risulti attuata nel giudizio l'effettività dello stesso ordinamento", ed è il portato della prevalenza da assegnare, "ai fini del servizio giustizia", all'esigenza "che l'autorità giudiziaria, vista nel suo complesso, dia risposta di merito alla domanda di giustizia"». (così in motivazione Cass. n. 5456 del 2009, cit. Parr. 9.4 – 9.5).»

3.1.2. Conferma ufficiale da parte del Governo degli Stati Uniti d'America della vigenza al 1° gennaio 2025 delle Convenzioni internazionali con l'Italia il cui accertamento è l'oggetto principale della domanda di causa.

Come già sopra ricordato, l'oggetto principale della domanda che sorregge la presente causa civile è l'accertamento della vigenza di Convenzioni internazionali (Trattati ed Accordi) alle quali l'Italia ha aderito ed ha dato perciò esecuzione nel proprio ordinamento con leggi dello Stato che hanno prevalenza costituzionale sulle altre sue leggi in vigore.

Sono le Convenzioni perciò esattamente precisate in atti di causa, nelle quali il Governo degli Stati Uniti d'America è parte contraente ed ha funzioni esecutive primarie di natura civile e militare.

In pendenza del ricorso per cassazione è intervenuto un fatto nuovo decisivo anche sulla vigenza di quelle Convenzioni internazionali.

Il Governo degli Stati Uniti d'America ha infatti confermato attraverso il proprio Dipartimento di Stato con la pubblicazione ufficiale *Treaties in Force* la piena vigenza al 1° gennaio 2025 di quei due strumenti internazionali che sono decisivi ai fini della presente causa.

Quei due strumenti di diritto internazionale recepiti nell'ordinamento italiano con leggi dello Stato sono infatti il Trattato di Pace tra le Potenze Alleate e Associate e l'Italia firmato a Parigi il 10 febbraio 1947 ed il subordinato Memorandum d'Intesa quadrilaterale firmato a Londra il 5 ottobre 1954.

I ricorrenti hanno perciò provveduto ad introdurre ritualmente e validamente nel giudizio in corso anche tale fatto nuovo decisivo sopravvenuto, utilizzando l'unica memoria autorizzata ex art. 380-bis.1 c.p.c., depositata il 4 dicembre 2025 e qui allegata quale documento di causa sub n. 52 accompagnato con il massimo rilievo da descrizione accurata e compiuta di quel fatto nuovo decisivo alle pagine da 7 a 9, in ottemperanza al disposto dell'art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

La Corte avrebbe così potuto conoscere direttamente, validamente ed efficacemente dagli atti di causa anche quel secondo fatto nuovo sopravvenuto e rilevarne anche d'ufficio il palese valore decisivo ai fini del giudizio.

Poiché è evidente che la dichiarazione ufficiale della vigenza di quei due strumenti internazionali effettuata da un'Alta Parte Contraente, che vi ha anche compiti esecutivi speciali, è sufficiente di per sé a superare con la massima autorevolezza l'omissione di tale accertamento da parte dei giuridici nazionali, e perciò ad invalidare *ipso facto* tutti i presupposti logico-giuridici contrari della sentenza impugnata, e quindi a precludere anche sotto tale profilo la possibilità di confermarla nel giudizio di cassazione.

È invece avvenuto che per evidente errore di percezione l'ordinanza della quale si chiede qui revocazione ha ignorato completamente anche la sopravvenienza di quel secondo fatto nuovo decisivo benché fosse divenuto anch'esso validamente, immediatamente e compiutamente rilevabile dagli atti di causa.

Non vi è quindi ragionevole dubbio che si tratti di un secondo errore di fatto decisivo che travolge logicamente anche tutte le statuizioni dell'ordinanza della quale si chiede revocazione che non riguardano il presupposto erroneo del difetto assoluto di giurisdizione.

In ambedue i casi la configurazione giuridica dell'errore di percezione è infatti quella tipica dell'errore di fatto revocatorio, che deve emergere direttamente dagli atti o documenti di causa senza necessità di indagini interpretative, non ha costituito un punto su cui vi è stata controversia, discussione o decisione autonoma, e l'errore è anche la base logica imprescindibile della decisione della quale si chiede revocazione.

Non si potrebbe inoltre ritenere che una Sezione della Suprema Corte di Cassazione della Repubblica Italiana abbia violato deliberatamente una pronuncia vincolante delle proprie stesse Sezioni Unite ed i Trattati ed Accordi in vigore con gli Stati Uniti d'America sullo status giuridico del Porto Franco internazionale di Trieste, così favorendone anche le denunciate violazioni organizzate a favore della Repubblica Popolare Cinese.

Per quanto inoltre riguarda il presente ricorso per revocazione, si allega per i medesimi fini ed effetti quale documento sub n. 53 la prova della vigenza di quelle stesse Convenzioni internazionali al 1° gennaio 2026 nell'edizione aggiornata della pubblicazione ufficiale *Treaties in Force*, che costituisce a sua volta fatto nuovo intervenuto, del quale si invita la Corte a prendere atto.

3.2. Omessa percezione della trascrizione esplicativa per titoli dei contenuti delle articolazioni da 6 a 9.11 della domanda di causa.

Quale secondo motivo del ricorso per cassazione contro la sentenza d'appello i ricorrenti hanno contestato nullità ex art. 112 c.p.c. per omissione dell'esame e della pronuncia sulle articolazioni esplicative e documentali della domanda di causa numerate da 6 a 9.11 alle pagine da 16 a 30 dell'atto d'appello.

L'ordinanza della quale si chiede revocazione afferma che il mezzo sarebbe inammissibile mancando «*la trascrizione o, almeno, l'illustrazione del contenuto dei mezzi che la Corte d'appello (a dire dei ricorrenti) avrebbe pretermesso, come invece richiede l'art. 366 n° 6 cod. proc. civ.*».

Si tratta anche in questo caso di un evidente errore di percezione, poiché il contenuto delle suddette articolazioni esplicative e documentali della domanda di causa era ed è immediatamente rilevabile dalla semplice lettura dei titoli illustrativi di ciascuno di quei punti, così trascritti a tal fine alle pagine 12 e 13 del ricorso per cassazione:

- «6. Falsità delle prove dedotte;
- 7. Arbitrarietà assoluta delle conclusioni;
- 8. La conseguente estensione comunitaria ed internazionale del contenzioso.
- 9. Violazione delle norme comunitarie che consentono e limitano l'applicazione dei Trattati europei all'attuale Free Territory of Trieste ed al suo Porto Franco internazionale.
- 9.1. Competenza pregiudiziale della Corte di Giustizia dell'Unione Europea
- 9.2. L'applicazione dei Trattati comunitari al Territorio di Trieste.
- 9.3. L'obbligo di rispetto dei confini dell'attuale Free Territory of Trieste con l'Italia e con la Slovenia.
- 9.4. Free Territory of Trieste e Porto Franco internazionale.
- 9.5. I limiti di applicazione dei Trattati comunitari.
- 9.6. I limiti di applicazione dei Trattati comunitari al Territorio di Trieste.
- 9.7. Gli obblighi ed i diritti degli Stati membri dell'UE verso il Territorio di Trieste.
- 9.8. Gli obblighi internazionali del Governo italiano.
- 9.9. Obblighi internazionali e di diritto comunitario.
- 9.10. Competenza giurisdizionale.
- 9.11. Istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea».

Ed anche in questo caso all'evidenza dell'errore di percezione si aggiunge il fatto che non si possa ritenere che la Corte di Cassazione della Repubblica Italiana abbia voluto ignorare deliberatamente le questioni di diritto interno, internazionale e comunitario sollevate da quei punti della domanda di causa.

4. Istanza subordinata di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea ex artt. 19, paragrafo 3, lettera b), del TUE e 267 del TFUE.

Qualora la Corte di Cassazione, quale giudice nazionale di ultima istanza, ritenesse di qualificare quali errori di giudizio o di diritto uno o più degli errori qui sopra dedotti quali errori di fatto revocatori, e di rigettare per tale motivo il presente ricorso per revocazione (come già accaduto in materia connessa con l'ordinanza n. 13417/2023 del 09.05.2023 i ricorrenti chiedono rinvio pregiudiziale del procedimento alla CGUE formulando a tal fine la seguente questione riguardante l'interpretazione del diritto dell'Unione:

«Se l'assenza nell'ordinamento italiano di rimedi ordinari o straordinari ad errori giuridici che siano diversi dall'errore di fatto in decisioni della Corte di Cassazione sia compatibile con i principi fondamentali del diritto effettivo alla giustizia sanciti e tutelati dell'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE ai sensi dell'art. 6 TUE e delle altre norme pertinenti dell'ordinamento dell'Unione. Se, inoltre, risulta conforme a quegli stessi principi e norme dell'Unione Europea il “Procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati” ex art. 380-bis c.p.c., al quale sono stati sottoposti gli odierni ricorrenti per indurli a rinunciare senza processo al ricorso per Cassazione».

La questione è decisiva nella presente causa, che ha implicazioni di diritto interno ed internazionale rilevanti, poiché rende impossibile rimediare agli errori di giudizio estremamente gravi compiuti dalla Suprema Corte quale giudice nazionale di ultima istanza con l'ordinanza della quale si chiede revocazione.

Si tratta infatti di una decisione erroneamente fondata su prove false e travisamenti radicali di norme di diritto interno ed internazionale proposti surrettiziamente alla Corte dalle Autorità italiane citate a giudizio per violazioni di diritti stabiliti da obblighi internazionali in vigore a favore di persone, imprese e Stati (Italia inclusa).

Sulla base di quegli errori di giudizio la Corte ha inoltre inflitto ai ricorrenti pesanti sanzioni sotto il profilo economico e morale, attribuendo ingiustamente alla loro tenace iniziativa legale caratteri di mala fede e temerarietà.

L'esercizio effettivo del diritto fondamentale alla giustizia presuppone che per ogni genere di errore giudiziario decisivo dimostrabile esistano rimedi riparatori efficaci accessibili a chiunque ne subisca ingiuste conseguenze.

Il rimedio deve quindi consentire la rimozione di una decisione giudiziaria ingiusta perché fondata su presupposti errati, vizi palesi o circostanze occulte.

Nell'ordinamento giuridico italiano, l'*error in iudicando* si corregge con l'appello e con il ricorso per cassazione, mentre l'errore procedurale si rimedia con ricorso per cassazione.

Quale giudice di legittimità la Corte di Cassazione non giudica però nuovamente i fatti o le prove, ma verifica se la legge è stata applicata in modo corretto e se la motivazione della sentenza è logica e rispettosa del minimo costituzionale.

Vi sono inoltre mezzi d'impugnazione straordinaria: per le decisioni penali la revisione del processo (art. 630 c.p.p.), e per le decisioni civili ed amministrative la revocazione (artt. 395, 396, 391-*bis*, 391-*quater* c.p.c.; artt. 106 e 110 c.p.a.) nonché l'opposizione di terzo (art. 404 c.p.c.; art. 108 c.p.a.).

Gli artt. 395 e 396 c.p.c. limitano i motivi di revocazione ammissibili a sei casi: dolo di una parte in danno dell'altra, prove false, documenti decisivi trovati dopo la sentenza, errore di fatto del giudice, contrasto con altro giudicato tra le parti, dolo del giudice accertato con sentenza passata in giudicato.

L'art 391-*bis* c.p.c. limita invece i motivi di revocazione delle sentenze, delle ordinanze, o dei decreti ex art. 380-*bis* della Corte di Cassazione al solo errore di fatto del giudice.

È una limitazione rilevante, poiché l'errore di fatto si configura soltanto come l'errore di percezione commesso del giudice che immagina un fatto inesistente o esclude un fatto la cui verità è certa.

L'errore deve inoltre emergere direttamente dagli atti o documenti di causa senza necessità di indagini interpretative, il fatto non deve avere costituito un punto su cui vi è stata controversia, discussione o decisione autonoma e l'errore deve essere la base logica unica e imprescindibile della decisione della quale si chiede revocazione.

Questa limitazione esclude perciò l'errore di diritto, che è l'errore commesso dal giudice nel giudizio di merito, ovvero nella scelta, interpretazione o applicazione delle norme giuridiche che regolano il caso concreto.

Nell'ordinamento giuridico italiano rimane perciò privo di rimedio l'errore di diritto eventualmente commesso dalla Corte di Cassazione che non è frequente, ma può verificarsi su argomenti particolari, come è accaduto nel caso di specie.

I ricorrenti ritengono perciò che questa situazione violi (ed abbia violato nel loro caso) i principi fondamentali del giusto processo per quanto riguarda il diritto ad un giudizio effettivo (artt. 24 e 111 Cost.; art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea).

L'effettività del giudizio non consiste infatti nella regolarità formale di un procedimento che produca effetti, quali che siano, ma nel risultato sostanziale della giusta decisione, fondata sull'accertamento concreto, reale e specifico dei fatti da parte di un giudice terzo, indipendente ed imparziale, in esecuzione dagli artt. 24 e 111 Cost. e dell'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE, nota anche come Carta di Nizza.

La Carta è divenuta giuridicamente vincolante con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona nel dicembre 2009, ed ha lo stesso effetto giuridico dei Trattati dell'Unione, che ne tutela i diritti fondamentali (art. 6 TUE).

L'assenza di rimedio agli eventuali errori di diritto in decisioni della Corte di Cassazione italiana pone perciò un problema di compatibilità con diritti fondamentali tutelati dai Trattati europei, la cui interpretazione dev'essere sottoposta dal giudice nazionale di ultima istanza alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea con il meccanismo del rinvio pregiudiziale previsto dagli artt. 19, paragrafo 3, lettera b) del TUE e 267 del TFUE.

Tutto ciò esposto, documentato e considerato, i ricorrenti

CONCLUSIONI

che la Suprema Corte di Cassazione voglia revocare l'ordinanza impugnata, incluse tutte le sue statuizioni anche riguardo a spese, ammende ed ogni altro aggravio economico, e voglia accogliere la domanda originaria rigettata. Con vittoria di spese e compensi di ogni fase e grado del giudizio.

I ricorrenti riconfermano inoltre l'invito alla conciliazione e la riserva di ricorso alle procedure di arbitrato previste in materia ed alle Corti internazionali competenti.

Produzioni:

Si produrranno al momento del deposito del ricorso:

1. Copia autentica del ricorso in originale, notificato telematicamente (unitamente alle procure) come pdf nativo firmato digitalmente in CADES, con relata di notifica, messaggio PEC di trasmissione, ricevuta di accettazione, ricevute di consegna.
2. Procure speciali alle liti in originale, rilasciate in data 06.10.2026 e notificate unitamente al ricorso.
3. Copia autentica dell'impugnata ordinanza di Cassazione n. 8671/2026 d.d 16.12.2025;
4. Fascicoli di parte dei giudizi di primo grado, di appello e di Cassazione;
5. Copia della memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c. depositata il 4 dicembre 2025 e recante fatti nuovi intervenuti nel ricorso per Cassazione R.G. 23267/2024, allegata e richiamata nel presente ricorso *sub* n. 52;
6. Nuovo documento di causa numerato *sub* n. 53, allegato e richiamato nel presente ricorso.

Atti e documenti sui quali si fonda il ricorso (art. 369 n. 4 c.p.c.):

Fascicoli di parte dei giudizi di primo grado, di appello e di Cassazione.

Memoria ex art. 380-*bis*.1 c.p.c. depositata il 4 dicembre 2025 e recante fatti nuovi intervenuti nel ricorso per Cassazione R.G. 23267/2024, allegata e richiamata nel presente ricorso sub n. 52;

Nuovo documento di causa numerato sub n. 53, allegato e richiamato nel presente ricorso.

Valore della controversia: indeterminabile.

Trieste, 06 ottobre 2026